

Misure di lotta alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

1. ZONA DI PROTEZIONE

A seguito del riscontro di positività per sierotipo 4 in un allevamento sito nel comune di Artogne (BS):

- positività sierologica e virologica – RdP 2017/13470 dell'11/01/2017 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, sede di Brescia, confermata con RdP n. 510 del 24/01/2017 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise – sede di Teramo
- positività sierologica e virologica del medesimo capo che ha originato il focolaio, riprelevato in data 13.01.2017 – RdP 2017/35822 del 20/01/2017 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, sede di Brescia,

vengono definite la relativa “zona di protezione” (Z1) e le disposizioni vigenti nei confronti degli allevamenti specie-sensibili presenti nell'area in restrizione.

In conformità al dispositivo dirigenziale del Ministero della salute, prot. 5662 del 14/03/2014, con particolare riferimento alla modifica apportata con provvedimento DGSAF prot.n. 26280 del 16 novembre 2016, le parti di territorio rientranti nel raggio di 20 km dalla sede dei focolai confermati per Febbre Catarrale degli Ovini (BlueTongue), sono considerate “territorio con circolazione virale in atto per Febbre Catarrale degli Ovini (Bluetongue)”. Agli allevamenti ivi situati delle province di Bergamo e Brescia ed elencati nel file allegato A1 debbono applicarsi le disposizioni adottate nella Z1 di cui al D.L. n. 225 del 9 luglio 2003 e al dispositivo dirigenziale del Ministero della salute, prot. 5662 del 14/03/2014 e successive modifiche e integrazioni:

- verifica in BDR/BDN della corretta registrazione di tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili;
- visite settimanali effettuate dal Servizio veterinario della ATS negli allevamenti ovini in modo da garantire la copertura territoriale. La visita comporta l'esame clinico e la eventuale raccolta di campioni effettuata in accordo al Manuale operativo, da sottoporre ad esame di laboratorio;
- divieto di spostamento di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie sensibili ottenuti a partire dal 1° ottobre 2016 da animali allevati in zona di protezione, verso aree indenni del Paese o del resto del territorio comunitario, fatte salve le condizioni di esenzione dal divieto di uscita di cui all'allegato III lettere b) e c) del Reg. 1266/2007 e s.m.i;
- divieto di movimentazione in uscita degli animali delle specie sensibili; sono fatte salve le condizioni di esenzione dal divieto di uscita del Reg. 1266/2007 e s.m.i;
- in deroga a quanto previsto al punto precedente le movimentazioni dei capi in uscita dalla zona Z1 sono consentite nel rispetto del dispositivo 5662/2014 e smi; si precisa che i baliotti figli di madri non vaccinate possono essere movimentati nel rispetto delle condizioni descritte al capitolo 2.2 (caso “animali non vaccinati”) e pertanto NON possono essere destinati a stalle di sosta;
- laddove possibile, stabulazione degli animali durante le ore di attività dei vettori;
- se ritenuto utile in funzione della situazione riscontrata, trattamento degli animali con insetto repellenti nonché trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di Culicoides.

Gli allevamenti dell'allegato A1 rimangono in Z1 fino alla data del 12.02.2017.

2. ZONA DI SORVEGLIANZA

La “zona di sorveglianza” (Z2) per la regione Lombardia è già definita con Dispositivo dirigenziale del Ministero della salute, prot. 5662 del 14/03/2014, con particolare riferimento alla modifica apportata con provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 28079 del 7 dicembre 2016.

In tale area in restrizione si applica:

- il divieto allo spostamento di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie sensibili ottenuti a partire dal 1° ottobre 2016 da animali allevati in zona di sorveglianza verso aree indenni del Paese o del resto del territorio comunitario, fatte salve le condizioni di esenzione dal divieto di uscita di cui all'allegato III lettere b) e c) del Reg. 1266/2007 e s.m.i
- il divieto di movimentazione in uscita degli animali delle specie sensibili;
- le movimentazioni di capi sensibili in uscita dagli allevamenti ricadenti nella Z2 sono consentite nel rispetto del Dispositivo dirigenziale del Ministero della salute, prot. 5662 del 14/03/2014.

Si ritiene inoltre utile precisare che:

- per i casi riportati ai punti 1.1 e 2.1 del dispositivo dirigenziale prot. N. 5662 del 14 marzo 2014 , come modificato dalla circolare n. 26280 del 16/11/2016, l'assenza di sintomatologia clinica può essere autocertificata dall'allevatore e non necessita di certificazione da parte del Servizio Veterinario;
- il transito da punti di sosta posti nel territorio in restrizione può avvenire nel rispetto del Regolamento 1266/2007, articolo 9.
- Per le condizioni di movimentazione dei capi sensibili da e per territori stagionalmente liberi, si richiama la nota del MdS n.29237 del 22.12.2016

3. MONITORAGGIO STRAORDINARIO E RELATIVA GESTIONE ESITI

L'attività di monitoraggio straordinario, effettuata su sieri conferiti nell'ambito delle attività di profilassi e dei piani di controllo, ha evidenziato positività sierologica e virologica per sierotipo 4 in un capo bovino in un allevamento sito nel comune di Bergamo (BG).

Stante che:

- il primo screening con positività sierologica, (RdP N. 2016/562003 del 24/12/2016) è stato eseguito su siero prelevato in data 11.11.2016
 - la positività sierologica e in PCR su campione prelevato in data 28 dicembre 2016 (RdP 2017/016840 del 13/01/2017 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, sede di Brescia) è stata confermata con RdP n. 140 del 12/01/2017 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, sede di Teramo
 - il capo positivo in PCR che ha dato origine al focolaio, successivamente prelevato in data 16 gennaio 2017, è risultato negativo virologicamente in data 25 gennaio 2017
 - il territorio della provincia di Bergamo è stato dichiarato territorio stagionalmente libero con nota del Ministero della Salute protocollo n. 28952-20/12/2016-DGSAF-MDS-P dal 19 dicembre 2016 al 2 febbraio 2017
 - è stato superato il termine per l'istituzione della Zona di protezione (Z1), secondo quanto previsto dal Dispositivo n.5662/2014 e smi,
- il focolaio rimarrà in essere per 60 giorni a partire dalla data del 28 dicembre 2016.

Allegato A1: elenco delle aziende ricadenti nella zona di protezione (Z1) relativa al focolaio di Artogne